

Camera se intenda prendere in considerazione la proposta di legge, della quale ha or ora udito lo svolgimento.

**CAPONE.** Mi corre debito di far osservare alla Camera, prima che delibere sulla presa in considerazione di questa proposta, che ve ne sono altre già ammesse dalla Camera medesima, le quali contengono una parte notevole di ciò che si comprende nella proposta dell'onorevole Romano. Io vorrei che la Camera avvisasse al modo, ove prenda in considerazione questa proposta, di non pregiudicare e non alterare le precedenti deliberazioni.

**ROMANO GIUSEPPE.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Capone pare a me che non possano reggere; imperocché gli uffizi hanno l'incarico di esaminare le diverse proposte. Or supponete che quelle cui egli accennava fossero pure esaminate precedentemente a quella da me ora svolta; quando in una legge precedente si fosse adottato un principio o uniforme o contrario, nella discussione della legge posteriore non potrebbe la Camera che ritenere quel medesimo principio, ove non credesse più saggio il mutarlo. Onde non potrebbero mai avverarsi quegli inconvenienti cui accennava l'onorevole preopinante.

**CAPONE.** Io non intendo far opposizione alla presa in considerazione della proposta dell'onorevole Romano; m'interessa soltanto che la Camera abbia presente che parecchie delle cose contemplate in questa proposta sono già state soggetto di altre proposte di leggi precedentemente accettate dalla Camera, ed alcune di esse, se non isbaglio, sono avviate per via affatto diversa da questa ora svolta dall'onorevole Romano. Cito, per esempio, la proposta intorno all'affrancamento del Tavoliere di Puglia, la quale si differenzia, se non erro, sostanzialmente dal progetto che oggi ci viene innanzi.

Ora intorno al Tavoliere di Puglia la Camera non solo ha accettata la proposta dell'onorevole nostro collega De Peppo, ma gli uffizi hanno nominata la Commissione, e la Commissione trovasi già di aver scelto un relatore per preparare il lavoro, di modo che probabilmente fra pochi giorni la Camera medesima sarà chiamata a deliberare su questo soggetto.

Io desidero quindi che la Camera circoscriva la proposizione dell'onorevole Romano, detraendone le parti che si trovano comprese nelle precedenti proposte, affinché sulla materia medesima non vengano portate alla nostra deliberazione leggi diverse e fra loro pugnanti.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**LA ROSA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS.** Faccio osservare che qui non si tratta che della presa in considerazione di una proposta di legge, trattasi cioè di un giudizio il quale è pronunziato dalla Camera per dichiarare che c'è qualche cosa da fare, che evvi un argomento di studi legislativi nella idea di legge proposta dall'onorevole Romano.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Capone, e così le precedenti proposte fatte dai deputati, e le determinazioni della Camera e de' suoi uffizi, ed i progetti di legge che sono in discussione, saranno altrettanti elementi che dovranno tenersi presenti ed essere discussi negli uffizi per circoscrivere, se sarà il caso, od ampliare o correggere la proposta dell'onorevole Romano.

Ma non è qui il caso d'entrare in una discussione simile.

Sta bene forse che queste osservazioni si siano fatte, ma non mi pare che vengano in acconcio, quando non si tratta che di prendere in considerazione un progetto di legge, ossia di approvarne il concetto nelle parti essenziali.

**PRESIDENTE.** Il deputato La Rosa ha facoltà di parlare.

**LA ROSA.** Credo giusto sottomettere alla Camera che nelle provincie meridionali, precisamente in Sicilia, vi sono già da molto tempo disposizioni analoghe in pieno corso di esecuzione e che in parte corrispondono al progetto dell'onorevole Romano e che ora verrebbero forse in aiuto a' molteplici interessi che queste disposizioni han creato, per cui bisognerebbe per lo meno che fossero coordinate e non distrutte tra loro.

Ho addotto questo fatto perchè se ne tenesse conto nel nuovo progetto ora svolto, appunto per evitare un conflitto d'interessi, un'antinomia, una contraddizione, non già perchè io voglia oppormi alle conclusioni del signor Romano ed alla presa in considerazione della sua proposta; ma, come dissi, per metterla in armonia coi fatti consumati sotto la garanzia di leggi ancor vigenti.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Liborio Romano.

(La Camera approva.)

#### SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DEL DEPUTATO NINCHI PER PENSIONI A RELIGIOSI DI CORPORAZIONI SOPPRESSE.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Ninchi per lo svolgimento della sua proposta sulla pensione da accordarsi ai religiosi delle corporazioni soppresse. (V. vol. *Documenti*.)

**NINCHI.** Signori, il negare il diritto di abbattere e distruggere gl'istituti legatici dai maggiori, è un combattere l'istinto alla perfettibilità, è un incatenare l'uman genere all'immobilità, è un insorgere del pari contro la ragione e la storia; però, l'attuare riforme senza contemperarle nei limiti della necessità morale e del bisogno sociale, senza rispettare gl'interessi stabiliti, i diritti che cogl'istituti che si abbattono si connettevano, è uno sconvolgere la società, è un ribellarsi agli obblighi tramandatici dalle generazioni che ci precedettero, è far gettito insano della loro esperienza, è creare un mondo artificiale.

Il carattere italiano, eminentemente cattolico, coordinando il diritto degl'individui con quello della generalità, ha saputo in genere armonizzare le riforme per modo che gl'interessi dei singoli convergessero il più delle volte coll'interesse generale.

Tuttavolta, ad onta della maggior buona volontà, non si è sempre questa moderanza trasfusa nelle leggi che hanno attuato le ultime riforme, non si è trasfusa nella legge abolitiva delle restituzioni pattizie dei beni enfiteutici, in quanto non lasciava alcuna parte al prossimo chiamato, parte che d'altronde accordava nei limiti della metà al prossimo chiamato al fidecommesso. Questo spirito di moderanza non si è attuato nella legge d'affrancazione delle enfiteusi dai rapporti col dominio diretto, la quale legge fu una specie di monopolio a favore dell'utilista a danno del direttario.

Non si è attuato nella legge del 1855 abolitiva delle corporazioni religiose, in quanto, asserendo allo Stato la proprietà, negava agl'individui delle corporazioni religiose un sostentamento nei limiti del proprio bisogno, ed invece lo proporzionava all'importanza della rendita, fissando un massimo, per modo che la Cassa ecclesiastica si prende il più di rendita che presenta il patrimonio delle corporazioni ricche e non pareggia il meno ove le quote di rendita delle corporazioni povere non suffraga ai bisogni degl'individui.

Queste leggi, com'è nell'indole del falso, trasportate nell'Umbria e nelle Marche dagli egregi commissari, subivano